Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»

(GU L 422 del 14.12.2020, pag. 4)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/254 della Commissione del 18 febbraio 2021	L 58	17	19.2.2021
►**M2**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/760 della Commissione del 7 maggio 2021	L 162	25	10.5.2021
►**M3**	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1401 della Commissione del 25 agosto 2021	L 302	1	26.8.2021
►**M4**	Regolamento di esecuzione (UE) 2022/64 della Commissione del 17 gennaio 2022	L 11	6	18.1.2022

▼B

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1988 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari di importazione secondo il principio «primo arrivato, primo servito»

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E NORME COMUNI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari di cui all'allegato I per i prodotti agricoli, in particolare per quanto riguarda:

a) il metodo di gestione;

b) i periodi contingentali e, ove applicabile, i relativi sottoperiodi;

c) i requisiti relativi alla trasformazione, all'uso finale e alla qualità che taluni prodotti devono soddisfare per essere ammissibili all'importazione nell'ambito di un contingente tariffario;

d) le procedure e l'importo della cauzione da costituire per i prodotti di cui alla lettera c);

e) i documenti giustificativi, se del caso.

Esso stabilisce inoltre norme specifiche per la gestione di alcuni di tali contingenti tariffari.

Articolo 2

Gestione dei contingenti tariffari

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono gestiti dall'Unione in base all'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali per l'immissione in libera pratica, come stabilito negli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

▼M2

2. L'articolo 53, paragrafo 2, lettere b) e c), e l'articolo 53, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 non si applicano ai contingenti tariffari e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0138, 09.0139, 09.0140, 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168, 09.0169, 09.0142, 09.0143, 09.0161, 09.0162, 09.0163, 09.0164, 09.0146, 09.0147, 09.0148, 09.0149, 09.0150, 09.0151, 09.0152, 09.0159, 09.0160, 09.0154, 09.0155, 09.0156, 09.0157 e 09.0158.

▼B

Articolo 3

Sottoperiodi contingentali

1. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, come indicato nell'allegato I, il quantitativo contingentale disponibile per un sottoperiodo include qualsiasi quantitativo inutilizzato nel sottoperiodo contingentale precedente. Tuttavia i quantitativi inutilizzati alla fine di un periodo contingentale non sono trasferiti al periodo contingentale successivo.

2. Quando un periodo contingentale è suddiviso in sottoperiodi, i prelievi per ciascun sottoperiodo, ad eccezione dell'ultimo, sono sospesi rispettivamente il quinto giorno lavorativo della Commissione del secondo mese successivo alla fine del sottoperiodo pertinente.

Articolo 4

Documenti giustificativi

1. Quando l'allegato I richiede una prova di origine, gli operatori trasmettono alle autorità doganali dell'Unione un documento specifico contestualmente alla presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti in questione. I documenti giustificativi richiesti sono indicati per ciascun contingente tariffario nell'allegato I.

2. Quando la prova di origine è costituita dal certificato di origine per i prodotti soggetti a regimi speciali d'importazione non preferenziali, esso rispetta i requisiti di cui all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

3. Quando il contingente tariffario è stabilito come misura tariffaria preferenziale di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]), la prova di origine è rilasciata o compilata conformemente alle norme sull'origine preferenziale di cui all'articolo 64 di detto regolamento.

▼M2

4. Quando sono richiesti ulteriori documenti, essi sono conformi ai requisiti stabiliti al capo II e all'allegato II del presente regolamento.

5. Se necessario, le autorità doganali possono richiedere inoltre al dichiarante o all'importatore di comprovare l'origine dei prodotti conformemente all'articolo 61 del regolamento (UE) n. 952/2013 o alle disposizioni pertinenti dell'accordo commerciale in questione.

▼B

Articolo 5

Documenti elettronici

Quando l'autorità competente di uno Stato membro riconosce che, per motivi di forza maggiore, il documento ufficiale richiesto non è disponibile:

([1]) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

▼B

a) l'autorità competente di tale Stato membro può rilasciare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), a condizione che tale copia sia inviata tramite messaggio di posta elettronica da una casella appartenente all'autorità competente di tale Stato membro;

b) l'autorità competente di uno Stato membro alla quale deve essere presentato il documento ufficiale richiesto può accettare una copia digitale del documento originale (cartaceo o elettronico), accompagnata dall'impegno scritto dell'operatore a presentare il documento originale non appena possibile.

I requisiti più flessibili di cui al primo comma non esonerano le autorità doganali degli Stati membri dall'obbligo di dovuta diligenza. Esse devono avere la ragionevole certezza dell'autenticità e della validità dei documenti.

Articolo 6

Controlli nei paesi terzi

La Commissione può chiedere al paese terzo di autorizzare rappresentanti della Commissione a svolgere, ove richiesto, controlli in tale paese terzo per verificare il rispetto dei requisiti o delle condizioni che costituiscono condizioni preliminari per il rilascio del certificato o di altri documenti ufficiali da presentare alle autorità doganali dell'Unione per l'immissione in libera pratica del prodotto nell'Unione. Tali controlli sono eseguiti congiuntamente con le autorità competenti del paese terzo.

CAPO II

NORME SETTORIALI SPECIFICHE

SEZIONE 1

CEREALI

Articolo 7

▼M3

Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0124, 09.0131, 09.0126, 09.0127, 09.0128, 09.0129 e 09.0130

▼B

1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0124 e 09.0131, ai fini della definizione di «patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano», in sede di espletamento delle formalità doganali d'immissione in libera pratica si considerano destinate al consumo umano, ai sensi del codice NC 0714 20 10, le patate dolci, fresche e intere, condizionate in imballaggi immediati di peso uguale o inferiore a 28 kg.

▼M3

2. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0126, 09.0127, 09.0128 e 09.0129, per prodotti del codice NC ex 0714 10 00 si intendono i prodotti diversi dai pellets ottenuti a partire da farine e semolini del codice NC 0714 10 00.

▼B

3. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0130, per prodotti dei codici NC ex 0714 10 00, ex 0714 30 00, ex 0714 40 00, ex 0714 50 00 ed ex 0714 90 20 si intendono i prodotti dei tipi utilizzati per il consumo umano, condizionati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o inferiore a 28 kg, presentati freschi e interi oppure congelati senza pelle, anche tagliati in pezzi.

▼B

Articolo 8

Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076

Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076, si applicano le seguenti definizioni:

a) per «semi danneggiati» si intendono i semi di orzo, di altri cereali o di avena selvatica, che presentano danni, compresi i deterioramenti dovuti a malattia, gelo, calore, insetti, funghi, intemperie o qualsiasi altro danno materiale;

b) per «semi di orzo sano, leale e mercantile» si intendono i semi di orzo o i pezzi di semi di orzo che non sono semi danneggiati come definiti alla lettera a), ad esclusione di quelli danneggiati dal gelo o dai funghi.

Articolo 9

Requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076

1. L'orzo può essere importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076 se soddisfa i seguenti requisiti:

a) peso specifico: 60,5 kg/hl o più;

b) semi danneggiati: 1 % o meno;

c) tenore di umidità: 13,5 % o meno;

d) semi di orzo sano, leale e mercantile: 96 % o più.

2. I requisiti di qualità indicati al paragrafo 1 sono attestati mediante uno dei seguenti documenti:

a) un certificato di analisi rilasciato, a richiesta dell'importatore, dall'ufficio doganale d'immissione in libera pratica; oppure

b) un certificato di conformità dell'orzo importato rilasciato da un organismo governativo del paese d'origine e riconosciuto dalla Commissione.

3. In conformità all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'orzo importato è soggetto a vigilanza doganale per garantire che:

a) sia trasformato in malto entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica; e

b) il malto ottenuto sia trasformato in birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio entro 150 giorni dalla data della trasformazione dell'orzo in malto.

▼B

La trasformazione dell'orzo importato in malto si considera eseguita quando l'orzo è stato sottoposto a macerazione.

4. Gli importi della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di cui al paragrafo 3 sono stabiliti nell'allegato I.

5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se alle autorità doganali competenti è fornita la prova che:

a) la qualità dell'orzo, stabilita in base al certificato di conformità o di analisi, è conforme ai requisiti di cui al paragrafo 1;

b) l'obbligo della trasformazione di cui al paragrafo 3 è stato adempiuto entro il termine prestabilito.

6. I certificati rilasciati dal *Federal Grain Inspection Service* (FGIS) degli Stati Uniti per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio, di cui all'allegato II, parte A, sono ufficialmente riconosciuti dalla Commissione nell'ambito della procedura di cooperazione amministrativa di cui agli articoli 58 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Se i parametri analitici indicati nel certificato di conformità rilasciato dal FGIS risultano conformi ai requisiti di qualità per l'orzo da birra indicati nell'articolo 1 del presente articolo, sulla base di un'analisi dei rischi in conformità dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono prelevati campioni sul 3 % almeno del prodotto immesso in libera pratica durante il periodo contingentale in questione. Gli Stati membri ricevono con i mezzi più idonei una riproduzione dei timbri autorizzati dal governo degli Stati Uniti d'America.

Articolo 10

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0689 e 09.0779

1. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0689 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine in conformità dell'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ([2]), conclusa con decisione 2013/94/UE del Consiglio ([3]), di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ([4]), concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio ([5]) concernente la definizione della nozione di «prodotti originari» e i metodi di cooperazione amministrativa.

([2]) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
([3]) Decisione 2013/94/UE del Consiglio, del 26 marzo 2012, relativa alla conclusione della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (GU L 54 del 26.2.2013, pag. 3).
([4]) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.
([5]) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

▼B

2. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0779 sono immessi in libera pratica su presentazione di una prova di origine rilasciata dal paese esportatore conformemente all'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ([6]), concluso con regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio ([7]).

Articolo 11

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075

1. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire la qualità dei prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0074 e 09.0075 è indicato nell'allegato I. Le autorità doganali richiedono inoltre una cauzione specifica che corrisponde alla differenza, il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, tra il dazio più elevato e il dazio doganale applicabile al contingente applicabile alle diverse qualità di frumento, ad eccezione del caso in cui la dichiarazione sia accompagnata da un certificato di conformità rilasciato dalla Federal Grain Inspection Service degli Stati Uniti d'America o dalla Canadian Grain Commission conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, primo comma, lettera b) o c), del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione ([8]).

2. Nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0074, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che il tenore minimo in grani vitrei sia pari o superiore al 73 %. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

3. Nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0075, per ciascuna importazione le autorità doganali prelevano campioni rappresentativi ai fini delle analisi necessarie per verificare che la qualità del prodotto importato sia conforme ai requisiti di cui all'allegato I. In caso di mancata conformità del prodotto, il beneficio del contingente è rifiutato.

4. Qualora dalle analisi di cui ai paragrafi 2 e 3 rispettivamente per ciascun contingente, risulti che la qualità del prodotto importato è inferiore a quella prescritta, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione. L'importo di 5 EUR per 1 000 kg di cui all'allegato I del presente regolamento è trattenuto, oltre al rifiuto del beneficio del contingente.

([6]) GU L 171 del 27.6.1973, pag. 2.

([7]) Regolamento (CEE) n. 1691/73 del Consiglio, del 25 giugno 1973, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e ne stabilisce le disposizioni d'applicazione (GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1).

([8]) Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

▼B

SEZIONE 2

RISO

Articolo 12

Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139

1. Tutto il riso importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139 è vincolato al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013. Tutto il riso importato nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0139 è trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica.

2. Nella richiesta di autorizzazione per l'uso finale, l'importatore indica il luogo di trasformazione, ossia il nome di un'impresa di trasformazione e uno Stato membro oppure al massimo cinque stabilimenti di trasformazione differenti.

3. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che il requisito di cui al paragrafo 1 sia soddisfatto è stabilito nell'allegato I.

4. La cauzione è svincolata su presentazione della prova che il prodotto è stato trasformato entro 6 mesi dalla data di immissione in libera pratica. Quando il requisito della trasformazione non è soddisfatto entro tale termine, la cauzione svincolata è ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.

5. L'autorità competente riceve una prova della trasformazione entro 6 mesi dal termine per la trasformazione. In caso contrario la cauzione è ulteriormente ridotta del 2 % per ogni giorno di superamento del termine.

▼M2

Articolo 13

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169

1. Le importazioni nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169 sono soggette alla presentazione del certificato di origine.

▼B

2. Il modello per il certificato di origine di cui al paragrafo 1 figura nell'allegato II, parte B.

3. Il certificato di origine è valido 90 giorni a decorrere dalla data di rilascio ma non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio.

4. Il nome dell'autorità del Bangladesh competente per il rilascio dei certificati di origine è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

5. L'autorità competente del Bangladesh inserisce una delle diciture elencate nell'allegato III alla voce «Osservazioni» del certificato di origine.

6. Quando la tassa riscossa dal paese esportatore è inferiore al dazio ridotto di cui all'allegato I, la riduzione non eccede l'importo riscosso.

▼B

7. Ai quantitativi in fasi di lavorazione diverse da quella del riso semigreggio si applicano i tassi di conversione stabiliti all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione ([9]).

SEZIONE 3

PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI; PRODOTTI TRASFORMATI A BASE DI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 14

Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033

1. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0025, per «arance dolci di alta qualità» si intendono arance aventi caratteristiche variateli simili, che sono mature, sode e di buon aspetto, almeno di un bel colore, con una struttura morbida e senza putrefazioni, senza bucce strappate non rimarginate, senza bucce dure o secche, senza esantemi, senza lacerazioni di crescita, senza danni causati dalla siccità o dall'umidità (eccetto quelli causati dalle normali operazioni di manipolazione e condizionamento), senza ispidi larghi o emergenti, senza pieghe, cicatrici, macchie d'olio e scaglie, colpi di sole, sporcizie o altri elementi estranei, esenti da malattie, insetti e danni causati da agenti meccanici o altri; il 15 % al massimo della frutta in ogni spedizione può non essere conforme a dette specifiche, includendo in questa percentuale un 5 % al massimo di danni gravi causati dai suddetti difetti e includendo in quest'ultima percentuale lo 0,5 % al massimo di marciume.

2. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0027, per «ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» si intendono ibridi di agrumi della varietà minneola (*Citrus paradisi* Macf. Cv Duncan e *Citrus reticulata* Blanco Cv Dancy).

3. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0033, per «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» si intendono succhi di arancia di densità non superiore a 1,229 grammi per centimetro cubico a 20 °C.

Articolo 15

Certificato di autenticità per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033

1. Ai fini dell'immissione in libera pratica dei prodotti nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033, l'operatore presenta alle autorità competenti un certificato di autenticità redatto conformemente al modello figurante nell'allegato II, parti C, D ed E, rilasciato dalle autorità competenti del paese di origine come elencate nell'allegato IV e attestante le caratteristiche specifiche del prodotto di cui all'articolo 14.

([9]) Regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008, che fissa i tassi di conversione, le spese di lavorazione e il valore dei sottoprodotti spettanti alle varie fasi di trasformazione del riso (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

▼B

2. Nel caso dei succhi di arancia concentrati, tuttavia, invece del certificato di autenticità può essere presentato alla Commissione, prima dell'importazione, un attestato generale con il quale l'autorità competente del paese di origine certifica che i succhi di arancia concentrati prodotti in tale paese non contengono succo di arance sanguigne. La Commissione ne informa gli Stati membri per via elettronica per consentire loro di avvertire i rispettivi servizi doganali.

SEZIONE 4

VINO

Articolo 16

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572

1. L'esenzione dai dazi doganali per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526, 09.1527, 09.1558, 09.1559, 09.1570 e 09.1572 si applica a condizione che i vini importati non beneficino di sovvenzioni per l'esportazione.

2. Alle autorità doganali dell'Unione è presentato il documento VI-1 o l'estratto VI-2 redatti conformemente all'articolo 22 del regolamento (UE) 2018/273 della Commissione ([10]).

3. Conformemente al protocollo n. 2 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra ([11]), concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione ([12]), se la Serbia versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526 e 09.1527 è sospesa.

4. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 3, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1526 e 09.1527 trasferendo quantitativi dal contingente recante il numero d'ordine 09.1527 al contingente recante il numero d'ordine 09.1526.

([10]) Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

([11]) GU L 278 del 18.10.2013, pag. 16.

([12]) Decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 22 luglio 2013, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra (GU L 278 del 18.10.2013, pag. 14).

▼B

5. Conformemente al protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate ([13]) (il «protocollo aggiuntivo sul vino»), concluso con decisione 2001/916/CE del Consiglio ([14]), se la Macedonia del Nord versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari previsti nel protocollo aggiuntivo è sospesa.

6. Fatte salve le condizioni previste all'allegato I, punto 5, lettera a), del protocollo aggiuntivo sul vino, all'importazione di vino nell'ambito dei contingenti tariffari dell'Unione recanti i numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559 si applicano le disposizioni del protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa annesso all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra ([15]), approvato con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ([16]).

7. Su richiesta di una delle parti contraenti di cui al paragrafo 6, possono essere tenute consultazioni per adeguare i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1558 e 09.1559 trasferendo i quantitativi superiori a 6 000 hl dal contingente recante il numero d'ordine 09.1559 al contingente recante il numero d'ordine 09.1558.

8. Conformemente all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro ([17]), concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio ([18]), se il Kosovo ([19]) versa sussidi per l'esportazione dei prodotti in questione l'esenzione dai dazi doganali nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1570 e 09.1572 è sospesa.

([13]) GU L 342 del 27.12.2001, pag. 9.

([14]) Decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate (GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6).

([15]) GU L 84 del 20.3.2004, pag. 13.

([16]) Decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione, del 23 febbraio 2004, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra (GU L 84 del 20.3.2004, pag. 1).

([17]) GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3.

([18]) Decisione (UE) 2016/342 del Consiglio, del 12 febbraio 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 1).

([19]) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

▼B

9. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.1570 e 09.1572, il documento VI-1 menziona il rispetto della condizione di cui al paragrafo 1 come segue: «I prodotti elencati nel presente certificato non beneficiano di sussidi per l'esportazione».

SEZIONE 5

CARNI BOVINE

▼M2

Articolo 17

Gestione dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164

I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161 e 09.0163 sono utilizzati per presentare domanda per il codice NC ex 0202 20 30; i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0162 e 09.0164 sono utilizzati per presentare domanda per i codici NC ex 0202 30 10, ex 0202 30 50, ex 0202 30 90 e ex 0206 29 91.

Articolo 18

Definizioni per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164;

▼B

1. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto A» nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine ►M2 ———— ◄, 09.0161 e 09.0162 si intende un prodotto trasformato dei codici NC 1602 10 00, 1602 50 31 o 1602 50 95, contenente esclusivamente carni di animali della specie bovina. Il prodotto ha un rapporto collageno/proteine non superiore a 0,45 e contiene, in peso, almeno il 20 % di carne magra (frattaglie e grasso esclusi), il cui peso netto totale è costituito per almeno l'85 % da carne e gelatina. Ai fini del presente paragrafo:

a) è considerato tenore di collageno il tenore in idrossiprolina moltiplicato per il fattore 8 laddove il tenore in idrossiprolina deve essere determinato secondo il metodo ISO 3496-1994;

b) il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura di analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione ([20]);

([20]) Regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione, del 31 luglio 1986, relativo alla procedura per la determinazione del tenore di carne delle preparazioni e conserve di carne delle sottovoce ex 16.02 B III b) 1) della nomenclatura di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2184/86 (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

▼B

c) le frattaglie comprendono: testa o parti della testa (comprese le orecchie), piedi, coda, cuore, mammelle, fegato, reni, animelle (timo e pancreas), cervello, polmoni, gola, pilastro del diaframma, milza, lingua, omento, midollo spinale, pelle commestibile, organi di riproduzione (utero, ovaie e testicoli), tiroide e ipofisi;

d) il prodotto deve subire un trattamento termico sufficiente per garantire la coagulazione delle proteine della carne in tutto il prodotto e non presentare pertanto tracce di liquido rossastro sulla superficie di taglio quando è sezionato secondo un piano che passa per la parte di maggiore spessore.

2. Ai fini del presente regolamento, per «prodotto B» nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine ►M2 ———— ◄, 09.0163 e 09.0164 si intende un prodotto trasformato contenente carni bovine diverso dai prodotti specificati nell'allegato I, parte XV, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 o dai prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Un prodotto trasformato del codice NC 0210 20 90 che è stato essiccato o affumicato in modo tale da aver perso completamente il colore e la consistenza della carne fresca e con un rapporto acqua/proteine non superiore a 3:2 è considerato anch'esso un prodotto B.

▼M2

Articolo 19

Disposizioni specifiche per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164;

▼B

1. I quantitativi sono espressi in equivalente carni non disossate. Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.

2. Entro 3 mesi dalla data di immissione in libera pratica nell'Unione, l'intero quantitativo importato è trasformato nel prodotto finito previsto, conformemente all'articolo 18.

3. I prodotti importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine ►M2 ———— ◄ e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0161, 09.0162, 09.0163 e 09.0164 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

4. Al fine di verificare la qualità del prodotto finito e stabilire la corrispondenza con la ricetta del trasformatore relativa alla composizione del prodotto, le autorità competenti degli Stati membri possono effettuare prelievi di campioni rappresentativi de analisi di tali prodotti.

▼B

5. L'autorità competente riceve la prova che l'intero quantitativo di carni importate è stato trasformato nei prodotti finiti previsti e nello stabilimento specificato entro tre mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la trasformazione è avvenuta dopo il termine di tre mesi, la cauzione è svincolata in misura ridotta del 15 % e, per l'importo rimanente, di un ulteriore 2 % per giorno di ritardo.

6. La prova della trasformazione è addotta entro sette mesi dalla data di immissione in libera pratica. Se la prova della trasformazione è stabilita entro il termine di sette mesi ed è fornita entro i 18 mesi successivi a tale termine, l'importo incamerato è rimborsato, previa deduzione del 15 % dell'importo della cauzione.

7. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire che sia soddisfatto l'obbligo di cui al paragrafo 2 è stabilito nell'allegato I.

Articolo 20

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142, 09.0143 e 09.0146

▼M4

1. Ai fini del presente regolamento, per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142 e 09.0143, per «pezzi detti "hampes" congelati» si intendono pezzi detti «hampes» che, all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione, sono presentati congelati con una temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C.

▼B

2. Nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0142 e 09.0143 possono essere importati soltanto «hampes» interi.

3. I pezzi detti «hampes» importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0143 possono essere immessi in libera pratica soltanto se accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dall'Argentina conformemente all'allegato II, parte F.

4. Un certificato di autenticità può essere utilizzato soltanto per una dichiarazione di importazione.

5. I certificati di autenticità sono compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione o dell'Argentina e individualizzati con un numero di rilascio, assegnato dagli organismi emittenti.

6. I certificati di autenticità sono validi solo se regolarmente compilati e vistati dall'autorità emittente. Essi sono considerati regolarmente vistati quando riportano il luogo e la data di emissione, recano l'emblema stampato o il timbro dell'autorità emittente e sono sottoscritti da chi ne ha i relativi poteri.

7. L'autorità emittente di cui al paragrafo 6 deve:

a) essere riconosciuto come tale dall'Argentina;

b) assumere l'obbligo di verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità;

▼B

c) assumere l'obbligo di fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualunque informazione utile ai fini della valutazione delle indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

8. Il nome dell'autorità dell'Argentina competente per il rilascio dei certificati di autenticità è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

9. I certificati di autenticità sono validi per tre mesi a decorrere dalla loro data di rilascio e in ogni caso la loro validità non va oltre l'ultimo giorno del periodo contingentale.

10. Le norme di origine applicabili ai prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0146 sono quelle previste dall'articolo 4 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli ([21]), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ([22]).

Articolo 21

Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0113

1. Il dazio doganale applicabile al contingente è applicato a condizione che gli animali vengano ingrassati per almeno 120 giorni nello Stato membro in cui sono stati importati, in unità di produzione che devono essere designate dall'importatore entro il mese successivo alla data di immissione in libera pratica degli animali.

2. Conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati sono vincolati al regime di uso finale per garantire il rispetto dell'obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di ingrasso di cui al paragrafo 1 è indicato nell'allegato I.

4. Salvo eventuali casi di forza maggiore, la cauzione di cui al paragrafo 3 è svincolata soltanto se viene fornita all'autorità competente dello Stato membro la prova che i giovani bovini:

a) sono stati ingrassati nell'azienda o nelle aziende indicate conformemente al paragrafo 1;

b) non sono stati macellati prima dello scadere di un periodo di 120 giorni a decorrere dalla data di importazione; oppure

c) sono stati macellati prima dello scadere del periodo di cui alla lettera b) per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

([21]) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

([22]) Decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

▼B

Articolo 22

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115

1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115 si considerano «non destinati alla macellazione» gli animali che non sono macellati entro quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Possono essere concesse deroghe in casi di forza maggiore debitamente dimostrati.

2. L'ammissione al beneficio del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0115 è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti:

a) per i tori, un certificato genealogico;

b) per le vacche e le giovenche, un certificato genealogico ovvero un certificato di iscrizione in un libro genealogico attestante la purezza della razza.

3. Conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013, gli animali importati nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0114 e 09.0115 sono vincolati al regime di uso finale per garantire che non vengano macellati durante un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data di immissione in libera pratica.

4. L'importo della cauzione che gli operatori devono costituire per garantire il rispetto dell'obbligo di non macellazione di cui al paragrafo 3 è stabilito nell'allegato I.

5. La cauzione di cui al paragrafo 4 è immediatamente svincolata se viene fornita alle autorità doganali competenti la prova che gli animali:

a) non sono stati macellati prima dello scadere del periodo di quattro mesi dalla data di immissione in libera pratica; oppure

b) sono stati macellati prima dello scadere del periodo suddetto per causa di forza maggiore o per motivi sanitari o sono morti in seguito a malattia o incidente.

Articolo 23

Gestione del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203

1. Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con quattro sottocontingenti tariffari trimestrali recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203.

2. L'ammissione a beneficiare del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 può essere concessa soltanto presentando domanda per i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203.

▼B

Articolo 24

Definizioni e requisiti relativi al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e ai sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203

1. Per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203, si applicano le definizioni seguenti:

▼M4

a) per «carni congelate" si intendono le carni con temperatura interna pari o inferiore a – 12 °C all'atto dell'introduzione nel territorio doganale dell'Unione;

▼B

b) per «giovenche e manzi» si intendono «bovini» come definiti nell'allegato II, parte V, del regolamento (UE) n. 1308/2013, che corrispondono rispettivamente alle categorie E e C, come definite nell'allegato IV, parte A.II, del medesimo regolamento.

2. Le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate sono ammissibili all'importazione nell'ambito dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203 se soddisfano i seguenti requisiti:

a) i tagli di carne bovina sono ottenuti da carcasse di giovenche e manzi di età inferiore a 30 mesi alimentati esclusivamente, almeno nei 100 giorni precedenti la macellazione, con razioni alimentari costituite per almeno il 62 % da concentrati e/o coprodotti ricavati da cereali da foraggio, per quanto attiene alla componente di materia secca della razione alimentare, con un contenuto di energia metabolizzabile superiore a 12,26 megajoule per chilogrammo di materia secca;

b) alle giovenche e ai manzi alimentati come descritto alla lettera a) è somministrata giornalmente una quantità di materia secca non inferiore, in media, all'1,4 % del loro peso vivo;

c) le carcasse dalle quali provengono i tagli di carne bovina sono esaminate da un valutatore che lavora alle dipendenze delle autorità nazionali, il quale basa la propria valutazione e la conseguente classificazione delle carcasse su un metodo approvato dalle suddette autorità. Il metodo di valutazione delle autorità nazionali e la relativa classificazione devono tenere conto della qualità attesa delle carcasse in base al loro grado di maturità nonché alle qualità organolettiche dei tagli di carne. Tale metodo di valutazione delle carcasse deve comprendere tra l'altro una valutazione delle caratteristiche di maturità del colore e della consistenza del muscolo *longissimus dorsi*, dell'ossificazione delle ossa e delle cartilagini, nonché una valutazione delle caratteristiche organolettiche attese, con particolare riguardo per le caratteristiche specifiche del grasso intramuscolare e per la compattezza del muscolo *longissimus dorsi*;

d) i tagli sono etichettati in conformità all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ([23]).

Alle informazioni che figurano sull'etichetta di cui alla lettera d) può essere aggiunta l'indicazione «Carni bovine di alta qualità».

([23]) Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

▼B

Articolo 25

Certificati di autenticità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203

1. Per beneficiare del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201, occorre presentare alle autorità doganali dell'Unione un certificato di autenticità rilasciato nel paese terzo in causa.

2. Il certificato di autenticità è redatto conformemente al modello che figura all'allegato II, parte G.

3. A tergo del certificato di autenticità figura una dicitura indicante che le carni originarie del paese esportatore soddisfano i requisiti stabiliti nell'articolo 24.

4. Il certificato di autenticità è valido solo se regolarmente compilato e vistato dall'autorità emittente.

5. Il certificato di autenticità si considera regolarmente vistato se indica il luogo e la data di emissione e reca il timbro dell'autorità emittente.

6. Il timbro può essere sostituito da un emblema stampato sull'originale e sulle copie del certificato di autenticità.

7. Il certificato di autenticità è valido tre mesi dalla data di rilascio.

Articolo 26

Organismi emittenti dei paesi terzi per quanto riguarda le importazioni nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e dei sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203

1. L'autorità emittente di cui all'articolo 25:

a) è riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;

b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati di autenticità.

2. Sono comunicate alla Commissione le informazioni seguenti:

a) il nome, l'indirizzo e se possibile l'indirizzo di posta elettronica e il sito Internet dell'organismo o degli organismi preposti al rilascio dei certificati di autenticità di cui all'articolo 25;

b) il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati dall'organismo o dagli organismi emittenti;

c) le procedure e i criteri seguiti dall'organismo o dagli organismi emittenti, per verificare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24.

▼B

Articolo 27

Pubblicazione dei nomi degli organismi emittenti dei paesi terzi per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 e i sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203

Ove siano rispettati i requisiti di cui all'articolo 26, la Commissione pubblica il nome dell'organismo o degli organismi emittenti nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C.

SEZIONE 6

LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 28

Definizioni e requisiti di qualità per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151

1. Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151, ai fini della definizione di «formaggi destinati alla trasformazione», per «formaggio fuso» si intende un prodotto che rientra nel codice NC 0406 30.

2. I prodotti importati nell'ambito del contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0151 sono vincolati al regime di uso finale conformemente all'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

▼M2

Articolo 29

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0159 e 09.0160

Il contingente tariffario 09.0159 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 10; il contingente tariffario 09.0160 è utilizzato per presentare domanda per il codice NC 0405 90.

▼B

SEZIONE 7

CARNI SUINE

Articolo 30

Definizioni per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0118

Per il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0118, il filetto fresco, refrigerato o congelato di cui ai codici CN ex 0203 19 55 e ex 0203 29 55 comprende pezzi comprendenti la carne dei muscoli *musculus major psoas* e *musculus minor psoas*, con o senza testa, anche non rifilato.

▼B

SEZIONE 8

CARNI OVINE E CAPRINE

Articolo 31

Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine

1. Per i contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine, per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino ad un anno di età.

2. Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa», il peso netto è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

a) carni di agnello e di capretto disossate: 1,67;

b) carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81;

c) prodotti non disossati: 1,00;

d) animali vivi: 0,47.

3. Per i contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è dello stesso di tipo di quella specificata in detto accordo.

4. Se i contingenti tariffari originari dello stesso paese terzo e risultanti da un accordio tariffario preferenziale e da un accordo non preferenziale coincidono, la prova di origine stabilita nel pertinente accordo è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata dalla dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi.

5. Per i contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica dei prodotti di cui trattasi è presentata alle autorità doganali dell'Unione accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità o dall'agenzia competente nel paese terzo di origine. Tale documento comprende:

a) il nome dello speditore,

b) il tipo di prodotto e il relativo codice NC,

c) la quantità, la natura, i contrassegni e i numeri dei colli,

d) il numero o i numeri d'ordine del o dei contingenti tariffari di cui trattasi,

e) il peso netto totale ripartito per ciascuna categoria di coefficiente di cui all'allegato I.

▼B

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica ai periodi contingentali decorrenti dal 1º gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale deve essere determinato applicando congiuntamente i codici NC, i codici TARIC (se del caso) e la designazione corrispondente.

Contingenti tariffari nel settore dei cereali

Numero d'ordine	**09.6703**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra ([1]), concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio ([2]) (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Avena: 1004
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	4 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

([1]) GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

([2]) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

▼B

Numero d'ordine	**09.0138**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ([3]), concluso con decisione 2003/253/CE del Consiglio ([4]) Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 ([5]), concluso con decisione 2003/254/CE del Consiglio ([6])
Designazione dei prodotti e codici NC	Orzo: 1003 10 00 1003 90 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	►M3 307 105 000 kg ◄
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	16 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6707**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

([3]) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 38.

([4]) Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Canada nel quadro dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL della CE allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 36).

([5]) GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 41.

([6]) Decisione 2003/254/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America per la modifica, per quanto riguarda i cereali, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 (GU L 95 dell'11.4.2003, pag. 40).

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Semole e semolini di orzo: ex 1103 19 20 (v. Codici TARIC) Semole e semolini di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo): 1103 19 90 Agglomerati in forma di pellets di cereali (esclusi frumento (grano), segala, avena, granturco, riso e orzo): 1103 20 90 Cereali di frumento (grano) schiacciati o in fiocchi: 1104 19 10 Cereali di granturco schiacciati o in fiocchi: 1104 19 50 Cereali di orzo schiacciati: 1104 19 61 Fiocchi di orzo: 1104 19 69 Cereali lavorati (per esempio: mondati, perlati, tagliati o spezzati), diversi dai cereali di avena, di segala o di granturco: 1104 29 04 1104 29 05 1104 29 08 ex 1104 29 17 (v. Codici TARIC) ex 1104 29 30 (v. Codici TARIC) 1104 29 51 1104 29 59 1104 29 81 1104 29 89 Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati: 1104 30
Codici TARIC	1103 19 20 10 1104 29 17 90 1104 29 30 90
Origine	Ucraina
Quantitativo	7 800 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.6708**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Malto, anche torrefatto: 1107 Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco: 1109
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	7 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6709**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Amido di frumento (grano): 1108 11 Amido di granturco: 1108 12 Fecola di patate: 1108 13
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	10 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6711**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (esclusi quelli del riso): 2302 10 2302 30 2302 40 10 2302 40 90 Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40 % in peso: 2303 10 11
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	22 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6719**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Fruttosio chimicamente puro: 1702 50 Maltosio chimicamente puro: 1702 90 10 Altri prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 %: ex 1704 90 99 (v. Codici TARIC) Cacao in polvere avente tenore, in peso, di saccarosio o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 65 %: 1806 10 30 1806 10 90 Altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao inferiore a 18 % e, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %: ex 1806 20 95 (v. Codici TARIC) Altre preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, aventi tenore, in peso, di saccarosio pari o superiore a 70 %: ex 1901 90 99 (v. Codici TARIC) Preparazioni a base di caffè, tè o mate: 2101 12 98 2101 20 98 Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 0,5 %: 3302 10 29
Codici TARIC	1704 90 99 91 1704 90 99 99 1806 20 95 92 1806 20 95 99 1901 90 99 36
Origine	Ucraina
Quantitativo	3 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0090**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 ([7]), concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio ([8])
Designazione dei prodotti e codici NC	Glutine di granturco: ex 2303 10 11 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2303 10 11 10
Origine	Stati Uniti d'America
Quantitativo	10 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Dazio doganale applicabile al contingente	16 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0124**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT ([9])
Designazione dei prodotti e codici NC	Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano: 0714 20 90 Come definite all'articolo 7 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Cina
Quantitativo	252 641 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

([7]) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

([8]) Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13).

([9]) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0125**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia sulle consultazioni concernenti il riso a norma dell'articolo XXIII del GATT ([10]), concluso con decisione 96/317/CE del Consiglio ([11])
Designazione dei prodotti e codici NC	Fecola di manioca: 1108 14 00
Codici TARIC	—
Origine	Thailandia
Quantitativo	10 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

([10]) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 16.

([11]) Decisione del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15).

▼M4

Numero d'ordine	**09.0126**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (*), concluso con decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio (**).
Designazione dei prodotti e codici NC	Manioca, igname (*Dioscorea* spp.), colocasia (*Colocasia* spp.), malanga (*Xanthosoma* spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido Ex 0714 10 00 (cfr. codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
Codici TARIC	0714 10 00 10 0714 10 00 99
Origine	Indonesia
Quantitativo	165 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di origine	Certificato di origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

(*) GU L 260 del 21.7.2021, pag. 3.

(**) Decisione (UE) 2021/1197 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (GU L 260 del 21.7.2021, pag. 1).

▼B

Numero d'ordine	**09.0127**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Manioca, igname (*Dioscorea* spp.), colocasia (*Colocasia* spp.), malanga (*Xanthosoma* spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
Codici TARIC	0714 10 00 10 0714 10 00 99
Origine	Cina
Quantitativo	275 805 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Certificato di Origine rilasciato dalle autorità competenti, conformemente all'articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0128**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Manioca, igname (*Dioscorea* spp.), colocasia (*Colocasia* spp.), malanga (*Xanthosoma* spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20

▼B

Codici TARIC	0714 10 00 10 0714 10 00 99

▼M1

Origine	Paesi terzi membri dell'OMC, ad esclusione della Cina, della Thailandia, dell'Indonesia e del Regno Unito

▼B

Quantitativo	124 552 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0129**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Manioca, igname (*Dioscorea* spp.), colocasia (*Colocasia* spp.), malanga (*Xanthosoma* spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) come definiti all'articolo 7 del presente regolamento 0714 30 00 0714 40 00 0714 50 00 0714 90 20
Codici TARIC	0714 10 00 10 0714 10 00 99
Origine	Paesi terzi non membri dell'OMC
Quantitativo	30 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0130**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Manioca, igname (*Dioscorea* spp.), colocasia (*Colocasia* spp.), malanga (*Xanthosoma* spp.), radici d'arrow-root e di salep e simili radici e tuberi ad alto tenore di amido: ex 0714 10 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 30 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 40 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 50 00 (v. Codici TARIC) ex 0714 90 20 (v. Codici TARIC) Come definiti all'articolo 7 del presente regolamento
Codici TARIC	0714 10 00 10 0714 30 00 10 0714 40 00 10 0714 50 00 10 0714 90 20 10
Origine	Paesi terzi non membri dell'OMC
Quantitativo	1 691 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0131**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Patate dolci destinate ad usi diversi dal consumo umano: 0714 20 90 Come definite all'articolo 7 del presente regolamento
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione della Cina e del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	4 985 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0132**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Fecola di manioca: 1108 14 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	8 290 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0135**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Fecola di manioca: 1108 14 00
Codici TARIC	-

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Dazio pari al dazio della nazione più favorita (NPF) in vigore diminuito di 100 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.2903**
Base giuridica specifica	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ([12])

([12]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 %: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC) Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 15,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 23 %: ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 41 41 2309 90 41 49

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	100 000 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.2905**
Base giuridica specifica	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) ([13])
Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 %: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC) Preparazione costituita da un miscuglio di radichette di malto e di residui della vagliara dell'orzo prima del maltaggio (ivi compresi gli eventuali semi avventizi), nonché di residui della pulitura dei semi di orzo dopo il maltaggio, avente tenore, in peso, di proteine uguale o superiore a 12,5 % e tenore, in peso, di amido non superiore a 28 %: ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)

([13]) GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1.

▼B

Codici TARIC	2309 90 31 11 2309 90 31 14 2309 90 31 17 2309 90 31 19 2309 90 41 41 2309 90 41 49 2309 90 41 51 2309 90 41 59
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	20 000 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0071**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Miglio: 1008 21 00 1008 29 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	888 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	7 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0072**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Crusche, stacciature ed altri residui di frumento e di altri cereali diversi dal granturco e dal riso: 2302 30 10 2302 30 90 2302 40 10 2302 40 90
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	458 068 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per i codici NC 2302 30 10 e 2302 40 10: 30,60 EUR per 1 000 kg Per i codici NC 2302 30 90 e 2302 40 90: 62,25 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0073**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	2 746 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	7 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0074**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Frumento (grano) duro con tenore in grani vitrei pari o superiore al 73 %: ex 1001 19 00 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	1001 19 00 12 1001 19 00 18
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	50 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	5 EUR per 1 000 kg Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all'articolo 11 del presente regolamento
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 11 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.0075**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e requisiti di qualità

Designazione dei prodotti e codici NC	Frumento (grano) duro e frumento (grano) tenero di qualità minima che soddisfa i requisiti di qualità seguenti ex 1001 19 00 (v. Codici TARIC) ex 1001 99 00 (v. Codici TARIC)	
Requisiti di qualità	Tipo di frumento	
	Frumento (grano) duro	Frumento (grano) tenero
	Codice NC 1001 19 00	Codice NC 1001 99 00
Peso specifico in kg/hl superiore o uguale a	80	78
Chicchi bianconati	massimo 20,0 %	—
Elementi che non sono chicchi di frumento (grano) di qualità perfetta, di cui:	massimo 10,0 %	massimo 10,0 %
- chicchi spezzati e/o striminziti	massimo 7,0 %	massimo 7,0 %
- chicchi attaccati da parassiti	massimo 2,0 %	massimo 2,0 %
- chicchi colpiti da fusariosi e/o volpati	massimo 5,0 %	—
- chicchi germinati	massimo 0,5 %	massimo 0,5 %
Impurità varie (Schwarzbesatz)	massimo 1,0 %	massimo 1,0 %
Tempo di caduta (Hagberg)	minimo 250	minimo 230
Tenore di proteine (a 13,5 % di umidità)	—	minimo 14,6 %

Parte B. Codici TARIC, Origine, quantitativo, periodo contingentale, sottoperiodi contingentali, prova di Origine, dazio doganale applicabile al contingente, cauzione e condizioni specifiche

Codici TARIC	1001 19 00 12 1001 99 00 13

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	300 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre

▼B

Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	5 EUR per 1 000 kg Se del caso, una cauzione aggiuntiva conformemente all'articolo 11 del presente regolamento
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 11 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0076**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/333/CE del Consiglio Accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ([14]), concluso con decisione 2007/444/CE del Consiglio ([15])
Designazione dei prodotti e codici NC	Orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio: ex 1003 90 00 (v. Codici TARIC) «semi danneggiati» e «semi di orzo sano, leale e mercantile» come definiti all'articolo 8 del presente regolamento
Codici TARIC	1003 90 00 20

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	20 789 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

([14]) GU L 169 del 29.6.2007, pag. 55.

([15]) Decisione 2007/444/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il governo del Canada sulla conclusione dei negoziati ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 53).

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	8 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	85 EUR per 1 000 kg. Se l'orzo da birra è accompagnato da un certificato di conformità rilasciato dal *Federal Grain Inspection Service* (FGIS) degli Stati Uniti, conformemente all'articolo 9 del presente regolamento: 10 EUR per 1 000 kg
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 9 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0779**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia su taluni prodotti agricoli ([16]), concluso con decisione 95/582/CE del Consiglio ([17])
Designazione dei prodotti e codici NC	Alimenti per pesci: ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2309 90 31 30
Origine	Norvegia
Quantitativo	1 177 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Prova di Origine, conformemente all'articolo 10 del presente regolamento
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 10 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0689**
Base giuridica specifica	Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra ([18]), concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio ([19]) Decisione n. 1/2020 del comitato misto CE/isole Færøer, del 27 luglio 2020, recante modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra [2020/1162] ([20])

([16]) GU L 327 del 30.12.1995, pag. 21.

([17]) Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1995, relativa alla conclusione degli accordi in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica, dall'altro, in merito a taluni prodotti agricoli (GU L 327 del 30.12.1995, pag. 17).

([18]) GU L 53 del 22.2.1997, pag. 2.

([19]) Decisione 97/126/CE del Consiglio, del 6 dicembre 1996, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra (GU L 53 del 22.2.1997, pag. 1).

([20]) GU L 257 del 6.8.2020, pag. 36.

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Alimenti per pesci: ex 2309 90 10 (v. Codici TARIC) ex 2309 90 31 (v. Codici TARIC) ex 2309 90 41 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2309 90 10 21 2309 90 10 81 2309 90 31 30 2309 90 41 20
Origine	Isole Fær Øer
Quantitativo	20 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Prova di Origine, conformemente all'articolo 10 del presente regolamento
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0089**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto: 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	1 393 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre

▼B

Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	7 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0070**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali: 2309 90 31 2309 90 41 2309 90 51 2309 90 96
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	2 670 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	7 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0043**
Base giuridica specifica	Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Cereali di avena altrimenti lavorati: 1104 22 95
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	231 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore dei cereali e dello zucchero

Numero d'ordine	**09.6705**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 30 1702 40 Altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio, escluso lo zucchero invertito: 1702 60
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	20 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6706**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati: 2106 90 30 Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati: 2106 90 55 Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina): 2106 90 59
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore dei cerali e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Numero d'ordine	**09.6718**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Granturco dolce: 0710 40 0711 90 30 2001 90 30 2004 90 10 2005 80
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	1 500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore del riso

Numero d'ordine	**09.0083**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Risone: 1006 10
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	5 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	15 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0139**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Rotture di riso per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00: ex 1006 40 00 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	1006 40 00 10
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	1 000 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Un importo pari al dazio della nazione più favorita (NPF) per le rotture di riso di cui al codice TARIC 1006 40 00 10
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 12 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0140**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Rotture di riso: 1006 40
Codici TARIC	—
Origine	Guyana
Quantitativo	10 308 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	Riduzione del 30,77 % del dazio della nazione più favorita (NPF) di 65 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼M2

Numero d'ordine	**09.0141** - Riso semigreggio **09.0165** - Risone **09.0166** - Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi) **09.0167** - Riso lavorato (a grani tondi) **09.0168** - Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi) **09.0169** - Riso semilavorato (a grani tondi)
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Riso semigreggio: 1006 20 Risone: 1006 10 30 1006 10 50 1006 10 71 1006 10 79 Riso lavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 63 1006 30 65 1006 30 67 1006 30 94 1006 30 96 1006 30 98 Riso lavorato (a grani tondi): 1006 30 61 1006 30 92 Riso semilavorato (a grani medi o a grani lunghi): 1006 30 23 1006 30 25

▼M2

	1006 30 27 1006 30 44 1006 30 46 1006 30 48 Riso semilavorato (a grani tondi): 1006 30 21 1006 30 42
Codici TARIC	-
Origine	Bangladesh
Quantitativo	Equivalente a 4 000 000 kg di riso semigreggio
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabile
Prova di origine	Certificato di origine, conformemente all'articolo 13 del presente regolamento
Dazio doganale applicabile al contingente	Per i codici CN 1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 e 1006 10 79: dazi stabiliti nella tariffa doganale comune, diminuiti del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR Per il codice NC 1006 20: dazio stabilito a norma dell'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito del 50 % e di un importo fisso di 4,34 EUR; Per il codice NC 1006 30: dazio stabilito a norma all'articolo 183 del regolamento (UE) n. 1308/2013, diminuito di un importo fisso di 16,78 EUR e, quindi, del 50 % e di un ulteriore importo fisso di 6,52 EUR.
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 13 del presente regolamento

▼B

Contingente tariffario nel settore dello zucchero

Numero d'ordine	**09.6704**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Zuccheri di barbabietola, greggi, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1701 12 Zuccheri diversi dallo zucchero greggio: 1701 91 1701 99 Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti: 1702 20 10 Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 30 Maltodestrina allo stato solido e sciroppo di maltodestrina, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 50 Zuccheri e melassi, caramellati: 1702 90 71 1702 90 75 1702 90 79 Sciroppo di inulina: 1702 90 80 Altri, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio: 1702 90 95
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	20 070 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Contingenti tariffari nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Numero d'ordine	**09.6800**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra ([21]), concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio ([22])
Designazione dei prodotti e codici NC	Pomodori, freschi o refrigerati: 0702 00 00
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6801**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Agli, freschi o refrigerati: 0703 20 00
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	220 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

([21]) GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4.

([22]) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 1).

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6802**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Uve da tavola, fresche: 0806 10 10
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	20 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6803**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Mele, fresche (escluse le mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre): 0808 10 80
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	40 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6804**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Prugne, fresche: 0809 40 05
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	15 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6806**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide): 0809 29 00
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	1 500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6820**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia ([23]), dall'altra, concluso con decisione n. 2014/494/UE del Consiglio ([24])
Designazione dei prodotti e codici NC	Agli, freschi o refrigerati: 0703 20 00
Codici TARIC	—
Origine	Georgia
Quantitativo	220 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6702**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Agli, freschi o refrigerati: 0703 20 00
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre

([23]) GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.

([24]) Decisione del Consiglio, del 16 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (GU L 261 del 30.8.2014, pag. 1).

▼B

Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0056**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carote e navoni, freschi o refrigerati: 0706 10 00
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	1 192 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	7 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0057**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Peperoni, freschi o refrigerati: 0709 60 10

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	500 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	1,5 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0041**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Mandorle, fresche o secche, con guscio o sgusciate, diverse dalle mandorle amare: 0802 11 90 0802 12 90
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	85 958 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	2 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0039**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Limoni (*Citrus limon*, *Citrus limonum*) 0805 50 10
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	8 156 000 kg
Periodo contingentale	Dal 15 gennaio al 14 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0058**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Albicocche, fresche: 0809 10 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	74 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º agosto al 31 maggio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0094**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pomodori, freschi o refrigerati: 0702 00 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	464 000 kg
Periodo contingentale	Dal 15 maggio al 31 ottobre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	12 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0059**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Cetrioli, freschi o refrigerati: 0707 00 05
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	500 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º novembre al 15 maggio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	2,5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0060**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Uve da tavola, fresche: ex 0806 10 10 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0806 10 10 90
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	885 000 kg
Periodo contingentale	Dal 21 luglio al 31 ottobre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	9 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0061**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Mele, fresche: 0808 10 80

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	666 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º aprile al 31 luglio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0062**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pere, fresche: 0808 30 90
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	810 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º agosto al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	5 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0063**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Albicocche, fresche: 0809 10 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	1 387 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º giugno al 31 luglio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0040**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Ciliegie fresche (dolci): 0809 29 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	105 000 kg
Periodo contingentale	Dal 21 maggio al 15 luglio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	4 % ad valorem (nonché, se del caso, i dazi specifici previsti dalla tariffa doganale comune)
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0025**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Arance dolci di alta qualità, fresche: ex 0805 10 22 (v. Codici TARIC) ex 0805 10 24 (v. Codici TARIC) ex 0805 10 28 (v. Codici TARIC) «arance dolci di alta qualità» come definite all'articolo 14 del presente regolamento
Codici TARIC	0805 10 22 10 0805 10 24 10 0805 10 28 10

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	20 000 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º febbraio al 30 aprile
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0027**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas»: ex 0805 29 00 (v. Codici TARIC) ex 0805 29 00 (v. Codici TARIC) «ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di "Minneolas"» come definiti all'articolo 14 del presente regolamento
Codici TARIC	0805 29 00 21 0805 29 00 29
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	14 931 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º febbraio al 30 aprile
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	2 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Numero d'ordine	**09.0033**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50, in contenitori di due litri o meno, non contenenti succo di arance sanguigne: ex 2009 11 99 (v. Codici TARIC) «succhi di arancia concentrati congelati, senza zuccheri addizionati, di un valore Brix uguale o inferiore a 50» come definiti all'articolo 14 del presente regolamento
Codici TARIC	2009 11 99 11 2009 11 99 19
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	1 500 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	13 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 14 e 15 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0092**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliegie, di pesche e di fragole: 2008 20 11 2008 20 19 2008 20 31 2008 20 39 2008 20 71 2008 30 11 2008 30 19 2008 30 31 2008 30 39 2008 30 79 2008 40 11 2008 40 19 2008 40 21 2008 40 29 2008 40 31 2008 40 39 2008 50 11 2008 50 19 2008 50 31 2008 50 39 2008 50 51 2008 50 59 2008 50 71 2008 60 11 2008 60 19 2008 60 31 2008 60 39 2008 60 60 2008 70 11 2008 70 19 2008 70 31 2008 70 39 2008 70 51 2008 70 59 2008 80 11 2008 80 19 2008 80 31 2008 80 39 2008 80 70

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	2 820 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0093**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Succhi di frutta: 2009 11 11 2009 11 19 2009 19 11 2009 19 19 2009 29 11 2009 29 19 2009 39 11 2009 39 19 2009 49 11 2009 49 19 2009 79 11 2009 79 19 2009 81 11 2009 81 19 2009 89 11 2009 89 19 2009 89 34 2009 89 35 2009 89 36 2009 89 38 2009 90 11 2009 90 19 2009 90 21 2009 90 29

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	6 436 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	20 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0035**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate: 0712 20 00
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	9 696 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.6712**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Funghi del genere *Agaricus* temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 0711 51 Funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 2003 10
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6713**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Funghi del genere *Agaricus* temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati: 0711 51
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	500 000 kg di peso netto

▼B

Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6714**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico: 2002
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	10 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼M3

Contingenti tariffari nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e del vino

Numero d'ordine	**09.0067**
Base giuridica specifica	Decisione (UE) 2021/1213 del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica argentina ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'UE a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea
Designazione dei prodotti e codici NC	Succo e mosto di uva destinati alla produzione di succo di uva e/o prodotti diversi da quelli del settore vitivinicolo, quali bevande analcoliche, marmellate e composte: ex 2009 61 90 (v. codici TARIC) ex 2009 69 11 (v. codici TARIC) ex 2009 69 19 (v. codici TARIC) ex 2009 69 51 (v. codici TARIC) ex 2009 69 90 (v. codici TARIC)
Codici TARIC	2009 61 90 10 2009 69 11 11 2009 69 11 19 2009 69 19 10 2009 69 51 10 2009 69 90 20
Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo	2 525 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1° settembre al 31 agosto
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	I dazi ad valorem indicati per ciascun codice NC e, per i prodotti del codice NC 2009 69 11, il dazio specifico espresso in euro/kg previsto dalla tariffa doganale comune dell'Unione europea: per il codice NC ex 2009 61 90: 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 11: 40 % ad valorem + 20,6 EUR per 100 kg di peso netto per il codice NC ex 2009 69 19: 40 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 51: 22,4 % ad valorem per il codice NC ex 2009 69 90: 22,4 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Differenza tra il dazio doganale applicabile al contingente e l'aliquota erga omnes applicabile ai paesi terzi
Condizioni specifiche	La trasformazione del succo e mosto di uva si effettua entro i sei mesi successivi all'immissione in libera pratica dei prodotti interessati

▼B

Numero d'ordine	**09.6715**

▼B

Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Succo di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix inferiore o uguale a 30 e di valore inferiore o uguale a 18 EUR per 100 kg di peso netto: 2009 61 90 Succo di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 67 e di valore inferiore o uguale a 22 EUR per 100 kg di peso netto: 2009 69 11 Succo di uva (compresi i mosti d'uva) di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67 e di valore non superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto: 2009 69 71 2009 69 79 2009 69 90 Succo di mela: 2009 71 2009 79
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	20 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore del vino

Numero d'ordine	**09.1526**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom del Consiglio e della Commissione

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
Origine	Serbia
Quantitativo	55 000 hl
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.1527**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, concluso con decisione 2013/490/UE, Euratom
Designazione dei prodotti e codici NC	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC) 2204 2297 ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51

▼B

Origine	Serbia
Quantitativo	12 300 hl
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.1558**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Vino spumante di qualità; altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21

▼B

	2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
Origine	Macedonia del Nord
Quantitativo	Anno 2014: 91 000 hl A decorrere dal 1° gennaio 2015, questo volume contingentale aumenta di 6 000 hl l'anno Anno 2021: 133 000 hl
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente al protocollo dell'accordo sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.1559**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, concluso con decisione 2004/239/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione
Designazione dei prodotti e codici NC	Altri vini di uve fresche, in recipienti di capacità superiore a due litri: 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC) 2204 22 97 ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)

▼B

Codici TARIC	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51
Origine	Macedonia del Nord
Quantitativo	Anno 2014: 389 000 hl A decorrere dal 1º gennaio 2015, questo volume contingentale diminuisce di 6 000 hl l'anno Anno 2021: 347 000 hl
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.1570**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Vini di uve fresche: 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC) 2204 22 10 2204 22 93 ex 2204 22 94 (v. Codici TARIC) 2204 22 95 ex 2204 22 96 (v. Codici TARIC) 2204 22 97 ex 2204 22 98 (v. Codici TARIC) 2204 29 10 2204 29 93 ex 2204 29 94 (v. Codici TARIC) 2204 29 95 ex 2204 29 96 (v. Codici TARIC) 2204 29 97 ex 2204 29 98 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51

▼B

	2204 22 94 11 2204 22 94 21 2204 22 94 31 2204 22 94 41 2204 22 94 51 2204 22 96 11 2204 22 96 21 2204 22 96 31 2204 22 96 41 2204 22 96 51 2204 22 98 11 2204 22 98 21 2204 22 98 31 2204 22 98 41 2204 22 98 51 2204 29 94 11 2204 29 94 21 2204 29 94 31 2204 29 94 41 2204 29 94 51 2204 29 96 11 2204 29 96 21 2204 29 96 31 2204 29 96 41 2204 29 96 51 2204 29 98 11 2204 29 98 21 2204 29 98 31 2204 29 98 41 2204 29 98 51
Origine	Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo)
Quantitativo	40 000 hl
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.1572**
Base giuridica specifica	Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall'altro, concluso con decisione (UE) 2016/342 del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Vino spumante di qualità; vini di uve fresche, in recipienti di capacità uguale o inferiore a due litri: 2204 10 93 2204 10 94 2204 10 96 2204 10 98 2204 21 06 2204 21 07 2204 21 08 2204 21 09 ex 2204 21 93 (v. Codici TARIC) ex 2204 21 94 (v. Codici TARIC) 2204 21 95 ex 2204 21 96 (v. Codici TARIC) 2204 21 97 ex 2204 21 98 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	2204 21 93 19 2204 21 93 29 2204 21 93 31 2204 21 93 41 2204 21 93 51 2204 21 94 19 2204 21 94 29 2204 21 94 31 2204 21 94 41 2204 21 94 51 2204 21 96 11 2204 21 96 21 2204 21 96 31 2204 21 96 41 2204 21 96 51 2204 21 98 11 2204 21 98 21 2204 21 98 31 2204 21 98 41 2204 21 98 51
Origine	Kosovo (tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo)
Quantitativo	10 000 hl
Periodo contingentale	Dal 1° gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 16 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.6805**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, concluso con decisione 2014/492/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix inferiore o uguale a 30, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009 61 10 Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 67, di valore superiore a 22 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009 69 19 Succhi di uva (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix superiore a 30 ma non superiore a 67, di valore superiore a 18 EUR per 100 kg di peso netto, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti: 2009 69 51 2009 69 59
Codici TARIC	—
Origine	Moldova
Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Contingenti tariffari nel settore delle carni bovine

Numero d'ordine	**09.0142**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati: ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC) Come definiti all'articolo 20 del presente regolamento
Codici TARIC	0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione dell'Argentina e del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	800 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	4 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0143**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pezzi detti «hampes» della specie bovina, congelati: ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC) Come definiti all'articolo 20 del presente regolamento
Codici TARIC	0206 29 91 11 0206 29 91 15 0206 29 91 41 0206 29 91 42 0206 29 91 44 0206 29 91 45
Origine	Argentina
Quantitativo	700 000 kg

▼B

Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Certificato di autenticità
Dazio doganale applicabile al contingente	4 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

▼M2

_____

Numero d'ordine	**09.0161** - Carni non disossate **09.0162** - Carni disossate
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea ([25]), concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio ([26]).
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti A: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) «Prodotto A» come definito all'articolo 18 del presente regolamento

([25]) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 54.

([26]) Decisione del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea (GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52).

▼M2

Codici TARIC	0202 20 30 81 0202 20 30 82 0202 30 10 81 0202 30 10 82 0202 30 50 81 0202 30 50 82 0202 30 90 41 0202 30 90 42 0202 30 90 70 0206 29 91 33 0206 29 91 35 0206 29 91 51 0206 29 91 59
Origine	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo	15 443 000 kg in equivalente carni non disossate
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabile
Prova di origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	►M3 15 % ad valorem ◄
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Per il codice NC ex 0202 20 30: 1 414 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 2 211 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91: 3 041 EUR per 1 000 kg di peso netto
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento

———————

Numero d'ordine	**09.0163** - Carni non disossate **09.0164** - Carni disossate
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Australia ai sensi dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2006/106/CE del Consiglio

▼**M2**

Designazione dei prodotti e codici NC	Carni bovine, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti B: ex 0202 20 30 (v. codici TARIC) ex 0202 30 10 (v. codici TARIC) ex 0202 30 50 (v. codici TARIC) ex 0202 30 90 (v. codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. codici TARIC) «Prodotto B» come definito all'articolo 18 del presente regolamento
Codici TARIC	0202 20 30 83 0202 20 30 84 0202 30 10 83 0202 30 10 84 0202 30 50 83 0202 30 50 84 0202 30 90 43 0202 30 90 44 0202 30 90 75 0206 29 91 37 0206 29 91 38 0206 29 91 61 0206 29 91 69
Origine	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo	4 233 000 kg in equivalente carni non disossate
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabile
Prova di origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC ex 0202 20 30: ►**M3** 15 % ◄ + 994,5 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 10: ►**M3** 15 % ◄ +1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 50: ►**M3** 15 % ◄ ++1 554,3 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0202 30 90: ►**M3** 15 % ◄ ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti Per il codice NC ex 0206 29 91: ►**M3** 15 % ◄ ++2 138,4 EUR per 1 000 kg netti

▼M2

Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Per il codice NC ex 0202 20 30: 420 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 10: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 50: 657 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0202 30 90: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto Per il codice NC ex 0206 29 91: 903 EUR per 1 000 kg di peso netto
Condizioni specifiche	Conformemente agli articoli 17 e 19 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.0146**
Base giuridica specifica	Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli ([27]), concluso con decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione ([28])
Designazione dei prodotti e codici NC	Animali vivi della specie bovina di peso superiore a 160 kg: 0102 29 41 0102 29 49 0102 29 51 0102 29 59 0102 29 61 0102 29 69 0102 29 91 0102 29 99 ex 0102 39 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 90 91 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0102 39 10 10 0102 90 91 10
Origine	Svizzera
Quantitativo	4 600 animali vivi della specie bovina
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

([27]) GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

([28]) Decisione 2002/309/CE,Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 1).

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 20 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0113**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea ([29]), concluso mediante decisione 2006/333/CE del Consiglio ([30])
Designazione dei prodotti e codici NC	Giovani bovini maschi destinati all'ingrasso: ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0102 29 10 10 0102 29 29 10 0102 29 49 10

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	24 070 capi di bestiame
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

([29]) GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 15.

([30]) Decisione del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in applicazione dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del loro processo di adesione all'Unione europea (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 13).

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	16 % ad valorem più 582 EUR per 1 000 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Per il codice NC 0102 29 10: 28 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 29: 56 EUR per capo Per il codice NC 0102 29 49: 105 EUR per capo
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 21 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0114**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Vacche e giovenche, non destinate alla macellazione, delle seguenti razze di montagna: razza grigia, razza bruna, razza gialla, razza pezzata del Simmental e razza del Pinzgau ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 59 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 69 (v. Codici TARIC) «non destinate alla macellazione» come definite all'articolo 22 del presente regolamento
Codici TARIC	0102 29 10 20 0102 29 10 40 0102 29 29 20 0102 29 29 40 0102 29 49 20 0102 29 49 40 0102 29 59 11 0102 29 59 19 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 10 0102 29 69 30

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	710 capi di bestiame
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	6 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 22 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.0115**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Tori, vacche e giovenche, non destinati alla macellazione, delle seguenti razze: pezzata del Simmental, di Schwyz e di Friburgo: ex 0102 29 10 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 29 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 49 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 59 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 69 (v. Codici TARIC) ex 0102 29 99 (v. Codici TARIC) «non destinati alla macellazione» come definiti all'articolo 22 del presente regolamento
Codici TARIC	0102 29 10 30 0102 29 10 40 0102 29 10 50 0102 29 29 30 0102 29 29 40 0102 29 29 50 0102 29 49 30 0102 29 49 40 0102 29 49 50 0102 29 59 21 0102 29 59 29 0102 29 59 31 0102 29 59 39 0102 29 69 20 0102 29 69 30 0102 29 99 21 0102 29 99 29

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	711 capi di bestiame
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	4 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Un importo pari alla differenza tra il dazio della tariffa doganale comune e il dazio del contingente tariffario
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 22 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.2201**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità ([31]) Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) ([32]), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio ([33])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento: ex 0201 (v. Codici TARIC) ex 0202 (v. Codici TARIC) ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29
Origine	Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, conformemente all'articolo 27 del presente regolamento
Quantitativo	45 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1º luglio al 30 settembre Dal 1º ottobre al 31 dicembre Dal 1º gennaio al 31 marzo Dal 1º aprile al 30 giugno
Prova di Origine	Non applicabile

([31]) GU L 182 del 15.7.2009, pag. 1.

([32]) GU L 316 del 6.12.2019, pag. 3.

([33]) Decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio, del 5 dicembre 2019, relativa alla conclusione dell'accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014) (GU L 316 del 6.12.2019, pag. 1).

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2201 è gestito come contingente tariffario principale con due sottocontingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2202 e 09.2203, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2202 - sottocontingente tariffario di 09.2201**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento: ex 0201 (v. Codici TARIC) ex 0202 (v. Codici TARIC) ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29
Origine	Elenco dei paesi ammissibili pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, conformemente all'articolo 27 del presente regolamento (ad eccezione degli Stati Uniti d'America)

▼B

Quantitativo	Dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022, 20 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 5 500 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 4 900 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, 18 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 4 900 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 4 300 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024, 16 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 4 300 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 3 700 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025, 13 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 3 700 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 3 100 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, 11 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 3 100 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 2 500 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2026 in poi, 10 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1º luglio al 30 settembre Dal 1º ottobre al 31 dicembre Dal 1º gennaio al 31 marzo Dal 1º aprile al 30 giugno
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2202 è gestito come sotto-contingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d'ordine 09.2201, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.2203 - sottocontingente tariffario di 09.2201**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 617/2009 del Consiglio, del 13 luglio 2009, recante apertura di un contingente tariffario autonomo per le importazioni di carni bovine di alta qualità Accordo fra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea per l'assegnazione agli Stati Uniti di una quota del contingente tariffario per le carni bovine di alta qualità di cui al protocollo d'intesa sottoposto a revisione concernente l'importazione di carni bovine provenienti da animali non trattati con alcuni ormoni di crescita e i dazi maggiorati applicati dagli Stati Uniti a determinati prodotti dell'Unione europea (2014), concluso con decisione (UE) 2019/2073 del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate, che soddisfano i requisiti stabiliti all'articolo 24 del presente regolamento: ex 0201 (v. Codici TARIC) ex 0202 (v. Codici TARIC) ex 0206 10 95 (v. Codici TARIC) ex 0206 29 91 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0201 10 00 29 0201 20 20 29 0201 20 30 29 0201 20 50 29 0201 20 90 15 0201 30 00 39 0202 10 00 15 0202 20 10 15 0202 20 30 15 0202 20 50 15 0202 20 90 15 0202 30 10 15 0202 30 50 15 0202 30 90 15 0206 10 95 15 0206 29 91 15 0206 29 91 29
Origine	Stati Uniti d'America
Quantitativo	Dal 1º luglio 2021 al 30 giugno 2022, 24 200 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 5 750 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 6 350 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2022 al 30 giugno 2023, 26 600 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 6 350 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 6 950 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno.

▼B

	Dal 1º luglio 2023 al 30 giugno 2024, 29 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 6 950 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 7 550 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2024 al 30 giugno 2025, 31 400 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 7 550 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 8 150 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2025 al 30 giugno 2026, 33 800 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 8 150 000 kg per i sottoperiodi dal 1º luglio al 30 settembre e dal 1º ottobre al 31 dicembre; 8 750 000 kg per i sottoperiodi dal 1º gennaio al 31 marzo e dal 1º aprile al 30 giugno. Dal 1º luglio 2026 in poi, 35 000 000 kg di peso netto, suddivisi come segue: 25 % per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1º luglio al 30 settembre Dal 1º ottobre al 31 dicembre Dal 1º gennaio al 31 marzo Dal 1º aprile al 30 giugno
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2203 è gestito come sottocontingente tariffario del contingente tariffario principale recante il numero d'ordine 09.2201, conformemente all'articolo 23 del presente regolamento Conformemente agli articoli da 23 a 27 del presente regolamento

Contingenti tariffari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Numero d'ordine	**09.6716**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, noci o cacao: 0403 10 51 0403 10 53 0403 10 59 0403 10 91 0403 10 93 0403 10 99 0403 90 71 0403 90 73 0403 90 79 0403 90 91 0403 90 93 0403 90 99
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6717**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % e inferiore o uguale a 75 %: 0405 20 10 0405 20 30
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	250 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0147**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Latte scremato in polvere: 0402 10 19
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	68 536 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	47,50 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0148**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso, di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %: ex 0406 10 30 (v. Codici TARIC) ex 0406 10 50 (v. Codici TARIC) ex 0406 10 80 (v. Codici TARIC)

▼B

Codici TARIC	0406 10 30 10 0406 10 50 30 0406 10 80 10
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	5 360 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	13 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0149**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Emmental fuso: ex 0406 30 10 (v. Codici TARIC) Emmental: 0406 90 13
Codici TARIC	0406 30 10 10
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	18 438 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC ex 0406 30 10: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 13: 85,80 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0150**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Gruyère fuso: ex 0406 30 10 (v. Codici TARIC) Gruyère, Sbrinz: 0406 90 15
Codici TARIC	0406 30 10 20
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	5 413 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC ex 0406 30 10: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 90 15: 85,80 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0151**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Formaggi destinati alla trasformazione: 0406 90 01 «Formaggio fuso» come definito all'articolo 28 del presente regolamento
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	11 741 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	83,50 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 28 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.0152**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

Parte A. Descrizione dei prodotti, codici NC e dazio doganale applicabile al contingente

Descrizione del prodotto	**Codici NC**	**Dazio doganale applicabile al contingente**
Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.0148	ex 0406 10 30 ex 0406 10 50 ex 0406 10 80	Per i codici NC ex 0406 10 30 ed ex 0406 10 50: 92,60 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC ex 0406 10 80: 106,40 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi grattugiati o in polvere	0406 20 00	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere:	0406 30 31 0406 30 39 0406 30 90	Per il codice NC 0406 30 31: 69 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 39: 71,90 EUR per 100 kg di peso netto Per il codice NC 0406 30 90: 102,90 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi a pasta erborinata e altro formaggi contenenti venature ottenute utilizzando *Penicillium roqueforti*:	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	70,40 EUR per 100 kg di peso netto
Bergkäse e Appenzell:	0406 90 17	85,80 EUR per 100 kg di peso netto
Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine:	0406 90 18	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Edam (Geheimratskäse)	0406 90 23	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Tilsit	0406 90 25	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Kashkaval	0406 90 29	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Kefalotyri	0406 90 35	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Finlandia	0406 90 37	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Jarlsberg	0406 90 39	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra	0406 90 50	75,50 EUR per 100 kg di peso netto

▼B

Pecorino	ex 0406 90 63	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Altri	0406 90 69	94,10 EUR per 100 kg di peso netto
Provolone	0406 90 73	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Maasdam	0406 90 74	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Caciocavallo	ex 0406 90 75	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø	ex 0406 90 76	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Gouda	0406 90 78	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Paulin	ex 0406 90 79	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey	ex 0406 90 81	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Camembert	0406 90 82	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Brie	0406 90 84	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 47 % e inferiore o uguale a 52 %	0406 90 86	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 52 % e inferiore o uguale a 62 %	0406 90 89	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 62 % e inferiore o uguale a 72 %	0406 90 92	75,50 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi, aventi tenore, in peso, di materie grasse, inferiore o uguale a 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa superiore a 72 %	0406 90 93	92,60 EUR per 100 kg di peso netto
Altri formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 40 %	0406 90 99	106,40 EUR per 100 kg di peso netto

▼B

Parte B. Codici TARIC, Origine, quantitativo, periodo contingentale, sottoperiodi contingentali, prova di Origine, cauzione e condizioni specifiche

Codici TARIC	0406 10 30 90 0406 10 50 90 0406 10 80 80 0406 90 63 10 0406 90 75 10 0406 90 76 90 0406 90 79 10 0406 90 81 90
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	19 525 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼M2

_____

Numero d'ordine	**09.0159** - Burro **09.0160** - Altro
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte: 0405 10 0405 90
Codici TARIC	-
Origine	Tutti i paesi terzi, ad esclusione del Regno Unito
Quantitativo	11 360 000 kg in equivalente burro, suddivisi come segue: 5 680 000 kg per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale	Dal 1° luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Dal 1° luglio al 31 dicembre Dal 1° gennaio al 30 giugno

▼M2

Prova di origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	94,80 EUR per 100 kg di peso netto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Per il codice NC 0405 90: 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro Conformemente all'articolo 29 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.0243**
Base giuridica specifica	Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia ([34])
Designazione dei prodotti e codici NC	Kashkaval: 0406 90 29 Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra: 0406 90 50 Tulum Peyniri, ottenuto da latte di pecora o di bufala, in imballaggi individuali di plastica o in altri tipi di imballaggi di peso inferiore a 10 kg: ex 0406 90 86 (v. Codici TARIC) ex 0406 90 89 (v. Codici TARIC) ex 0406 90 92 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	0406 90 86 20 0406 90 89 10 0406 90 92 10
Origine	Turchia
Quantitativo	2 300 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre

([34]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.

▼B

Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli ([35])
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore delle carni suine

Numero d'ordine	**09.0118**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Filetto fresco, refrigerato o congelato: ex 0203 19 55 (v. Codici TARIC) ex 0203 29 55 (v. Codici TARIC) «filetto» come definito all'articolo 30 del presente regolamento
Codici TARIC	0203 19 55 10 0203 29 55 91

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	3 780 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	300 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0119**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

([35]) GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1.

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Carni suine, fresche, refrigerate o congelate: 0203 19 13 0203 29 15
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	7 000 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0120**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti: 1601 00 91 Altri: 1601 00 99
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	164 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 1601 00 91: 747 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1601 00 99: 502 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.0121**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue: 1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	6 161 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 1602 41 10: 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 42 10: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 11: 784 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 13: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 15: 646 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 19: 428 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 30: 375 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 1602 49 50: 271 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0122**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carcasse o mezzene fresche, refrigerate o congelate: 0203 11 10 0203 21 10

▼B

Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	15 067 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	268 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0123**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Pezzi freschi, refrigerati o congelati, disossati e non disossati, esclusi i filetti, presentati da soli. Fra i prodotti dei codici NC ex 0203 19 55 ed ex 0203 29 55 sono ricompresi i prosciutti e loro pezzi. 0203 12 11 0203 12 19 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 ex 0203 19 55 (v. Codici TARIC) 0203 19 59 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 ex 0203 29 55 (v. Codici TARIC) 0203 29 59
Codici TARIC	0203 19 55 15 0203 19 55 25 0203 19 55 30 0203 19 55 90 0203 29 55 20 0203 29 55 30 0203 29 55 92 0203 29 55 99

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	6 133 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0203 12 11: 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 12 19: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 11: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 13: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 15: 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 19 55: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 19 59: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 11: 389 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 22 19: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 11: 300 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 13: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 15: 233 EUR per 1 000 kg Per il codice NC ex 0203 29 55: 434 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0203 29 59: 434 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0831**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli ([36]), concluso con decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio ([37])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate: 0203
Codici TARIC	—
Origine	Islanda
Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

([36]) GU L 274 del 24.10.2017, pag. 58.

([37]) Decisione (UE) 2017/1913 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli (GU L 274 del 24.10.2017, pag. 57).

▼B

Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0832**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo ([38]), concluso con decisione 2007/138/CE del Consiglio ([39])
Designazione dei prodotti e codici NC	Salsicce e salami: ex 1601 00 10 (v. Codici TARIC) 1601 00 91 ex 1601 00 99 (v. Codici TARIC)
Codici TARIC	1601 00 10 11 1601 00 10 15 1601 00 10 91 1601 00 10 95 1601 00 99 11 1601 00 99 91
Origine	Islanda
Quantitativo	100 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

([38]) GU L 61 del 28.2.2007, pag. 29.

([39]) Decisione 2007/138/CE del Consiglio, del 22 febbraio 2007, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda concernente la concessione di preferenze commerciali supplementari nel settore agricolo a norma dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 61 del 28.2.2007, pag. 28).

▼B

Contingenti tariffari nel settore delle carni ovine e caprine

Numero d'ordine	**09.6700**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, altri pezzi non disossati (esclusi carcassa e mezzena, busto o mezzo busto, costata e/o sella), freschi o refrigerati: 0204 22 50 0204 22 90 Carni disossate di animali della specie ovina, fresche o refrigerate: 0204 23 Pezzi non disossati di animali della specie ovina, congelati (escluse carcassa, mezzena e costata): 0204 42 30 0204 42 50 0204 42 90 Carni disossate di agnello, congelate: 0204 43 10 Carni disossate di animali della specie ovina, congelate: 0204 43 90
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 250 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.2101 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2102 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2011 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Argentina
Quantitativo	►**M3** 19 090 000 kg ◄ in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2105 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2106 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2012 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Australia
Quantitativo	►**M4** 5 851 000 kg ◄ in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

▼B

Numero d'ordine	**09.2109 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2110 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2013 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea ([40]), concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio ([41])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Nuova Zelanda
Quantitativo	114 184 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2111 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2112 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2014 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Uruguay

([40]) GU L 317 del 30.11.2011, pag. 3.

([41]) Decisione del Consiglio, del 27 ottobre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea (GU L 317 del 30.11.2011, pag. 2).

▼B

Quantitativo	4 759 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2115 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2116 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.1922 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ([42]), concluso con decisione 2005/269/CE, Euratom del Consiglio e della Commissione (di seguito «l'accordo») ([43])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	-
Origine	Cile
Quantitativo	Anno 2021: 8 228 000 kg in equivalente peso carcassa Il volume aumenta di 200 000 kg l'anno
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'allegato III, titolo V, dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

([42]) GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

([43]) Decisione del Consiglio, del 28 febbraio 2005, relativa alla conclusione dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (GU L 84 del 2.4.2005, pag. 19).

▼B

Numero d'ordine	**09.2125 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2126 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.0693 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Groenlandia
Quantitativo	48 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2129 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2130 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.0690 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Færøer, dall'altra, concluso con decisione 97/126/CE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Isole Fær Øer
Quantitativo	20 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Prova di Origine di cui all'articolo 15 dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui all'articolo 1 del protocollo n. 3 dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2131 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2132 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.0227 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (UE) 2015/753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo all'importazione nell'Unione di prodotti agricoli originari della Turchia ([44])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—
Origine	Turchia
Quantitativo	200 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2171 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2175 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2015 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento

([44]) GU L 123 del 19.5.2015, pag. 23.

▼B

Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i membri dell'OMC ad esclusione dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda, dell'Uruguay, del Cile, della Groenlandia, dell'Islanda e del Regno Unito

▼B

Quantitativo	200 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2178 - Carni di agnello e di capretto disossate** **09.2179 - Carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate** **09.2016 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXIV:6 e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 sulla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica di Bulgaria e della Romania nel quadro della loro adesione all'Unione europea, concluso con decisione 2011/767/UE del Consiglio
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di animali delle specie ovina o caprina: 0204 «capretto» come definito all'articolo 31 del presente regolamento
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	178 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Numero d'ordine	**09.2181 - Animali vivi** **09.2019 - Carni non disossate e carcasse**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Animali vivi delle specie ovina o caprina: 0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito

▼B

Quantitativo	92 000 kg in equivalente peso carcassa
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10 % ad valorem
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Conformemente all'articolo 31 del presente regolamento

Contingenti tariffari nel settore delle uova

Numero d'ordine	**09.0154**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Uova di volatili da cortile destinate al consumo: 0407 21 00 0407 29 10 0407 90 10

▼B

Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	114 669 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	152 EUR per 1 000 kg di peso del prodotto
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore delle carni di pollame

Numero d'ordine	**09.0155**
Base giuridica specifica	Accordo Euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra ([45]), concluso con decisione 2000/384/CE, CECA del Consiglio e della Commissione ([46])
Designazione dei prodotti e codici NC	Carni di anatre e di oche, intere, congelate: 0207 42 0207 52 Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, fresche o refrigerate: 0207 44 0207 54 Altre carni e frattaglie commestibili di anatre e di oche, congelate: 0207 45 0207 55
Codici TARIC	—
Origine	Israele
Quantitativo	560 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente all'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR

([45]) GU L 147 del 21.6.2000, pag. 3.

([46]) Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 2000, relativa alla conclusione di un accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra (GU L 147 del 21.6.2000, pag. 1).

▼B

Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0156**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame ([47]), approvati con decisione 2007/360/CE ([48])
Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino: 1602 32 11
Codici TARIC	—

▼M1

Origine	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito

▼B

Quantitativo	236 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	630 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0157**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT Accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame, approvati con decisione 2007/360/CE

([47]) GU L 138 del 30.5.2007, pag. 12 e GU L 138 del 30.5.2007, pag. 13.

([48]) Decisione del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) sulla modifica delle concessioni per quanto riguarda le carni di pollame (GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10).

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni di carni di pollame diverse dal tacchino: 1602 32 90
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile, della Thailandia e del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	260 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º luglio al 30 giugno
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	10,9 %
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0158**
Base giuridica specifica	Accordi, in forma di verbali concordati, concernenti taluni oleaginosi conclusi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) ([49]), approvati con decisione 94/87/CE del Consiglio ([50])
Designazione dei prodotti e codici NC	Tacchino: 0207 27 10 0207 27 20 0207 27 80
Codici TARIC	—
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Brasile e del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	597 000 kg, suddivisi come segue: 149 250 kg per ciascun sottoperiodo
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Dal 1º gennaio al 31 marzo Dal 1º aprile al 30 giugno Dal 1º luglio al 30 settembre Dal 1º ottobre al 31 dicembre
Prova di Origine	Non applicabile

([49]) GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1.

([50]) Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa alla conclusione, in base all'articolo XXVIII dell'accordo generale sui dazi doganali e il commercio (GATT), di accordi tra la Comunità europea e, rispettivamente, l'Argentina, il Brasile, il Canada, la Polonia, la Svezia e l'Uruguay, concernenti taluni oleaginosi (GU L 47 del 18.2.1994, pag. 1).

▼B

Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.0244**
Base giuridica specifica	Decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Designazione dei prodotti e codici NC	Prodotti a base di carni di pollame: 0207 25 10 0207 25 90 0207 27 30 0207 27 40 0207 27 50 0207 27 60 0207 27 70
Codici TARIC	-
Origine	Turchia
Quantitativo	1 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente al protocollo n. 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli
Dazio doganale applicabile al contingente	Per il codice NC 0207 25 10: 170 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 25 90: 186 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 30: 134 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 40: 93 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 50: 339 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 60: 127 EUR per 1 000 kg Per il codice NC 0207 27 70: 230 EUR per 1 000 kg
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore dell'alcole etilico di Origine agricola

Numero d'ordine	**09.6723**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Alcole etilico non denaturato: 2207 10 2208 90 91 2208 90 99 Alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo: 2207 20
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	100 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore dei prodotti dell'apicoltura

Numero d'ordine	**09.6701**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Miele naturale: 0409
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	6 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti elencati nell'allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013

Numero d'ordine	**09.0055**
Base giuridica specifica	Regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT
Designazione dei prodotti e codici NC	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1º gennaio al 30 giugno: 0701 90 50
Codici TARIC	-
▼M1 **Origine**	Tutti i paesi terzi ad esclusione del Regno Unito
▼B **Quantitativo**	4 292 000 kg
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 15 maggio
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Non applicabile
Dazio doganale applicabile al contingente	3 %
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Contingenti tariffari nel settore di altri prodotti agricoli trasformati elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 510/2014

Numero d'ordine	**09.6710**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Destrina e altri amidi e fecole modificati (esclusi amidi e fecole esterificati o eterificati): 3505 10 10 3505 10 90 Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati, uguale o superiore a 25 %: 3505 20 30 3505 20 50 3505 20 90
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto

▼B

Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6720**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili: 1903 Bulgur di grano: 1904 30
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6721**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)

▼B

Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni dette «Chocolate milk crumb»: 1806 20 70 Altri concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate: 2106 10 80 Bevande non alcoliche diverse dalle acque, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404, uguale o superiore a 2 %: 2202 99 99
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6722**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove: 2106 90 98
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

Numero d'ordine	**09.6724**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco: 2402 10 Sigarette contenenti tabacco, non contenenti garofano: 2402 20 90
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 500 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6725**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Mannitolo: 2905 43 D-glucitolo (sorbitolo): 2905 44 Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44: 3824 60
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	100 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili

▼B

Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

Numero d'ordine	**09.6726**
Base giuridica specifica	Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, concluso con decisione 2014/668/UE del Consiglio (di seguito «l'accordo»)
Designazione dei prodotti e codici NC	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove: 3809 10 10 3809 10 30 3809 10 50 3809 10 90
Codici TARIC	—
Origine	Ucraina
Quantitativo	2 000 000 kg di peso netto
Periodo contingentale	Dal 1º gennaio al 31 dicembre
Sottoperiodi contingentali	Non applicabili
Prova di Origine	Conformemente agli allegati III e IV dell'appendice I della convenzione regionale sulle norme di Origine preferenziali paneuromediterranee di cui al protocollo I dell'accordo
Dazio doganale applicabile al contingente	0 EUR
Cauzione da costituire conformemente all'articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2020/1987	Non applicabile
Condizioni specifiche	Non applicabili

▼B

ALLEGATO II

Modelli di certificati

A. **Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0076**

Modello per il certificato di conformità rilasciato dal governo degli Stati Uniti d'America per l'orzo da birra destinato alla fabbricazione di birre invecchiate in fusti contenenti legno di faggio

FORM FGIS-909
JAN 07

UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE
FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE
U.S. GRAIN STANDARDS ACT

OFFICIAL EXPORT INSPECTION CERTIFICATE

Approved OMB No. 0580-0013

ORIGINAL
US-XXXX-X-XXXX
NOT NEGOTIABLE

LEVEL OF INSPECTION: **ISSUED AT:** **DATE OF SERVICE:**

IDENTIFICATION: **LOCATION:** **QUANTITY:** (this is NOT a weight certificate)

GRADE AND KIND:

RESULTS:

REMARKS:

FEDERAL GRAIN INSPECTION SERVICE
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

I CERTIFY THAT THE SERVICES SPECIFIED ABOVE WERE PERFORMED WITH THE RESULTS STATED.

APPLICANT NAME: **NAME OR SIGNATURE:**

ISSUING OFFICE:

This certificate is issued under the authority of the United States Grain Standards Act, as amended (7 U.S.C. 71 *et seq.*), and the regulations thereunder (7 CFR 800.0 *et seq.*). It is issued to show the kind, class, grade, quality, condition, or quantity of grain; or the condition of a carrier or container for the storage or transportation of grain; or other facts relating to grain as determined by official personnel. The statements on the certificate are considered true at the time and place the inspection or weighing service was performed. The certificate shall not be considered representative of the lot if the grain is transshipped or is otherwise transferred from the identified carrier or container or if grain or other material is added to or removed from the total lot. If this certificate is not canceled by a superseding certificate, it is receivable by all officers and all courts of the United States as prima facie evidence of the truth of the facts stated therein. This certificate does not excuse failure to comply with the provisions of the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act or other Federal law.

WARNING: Any person who shall knowingly falsely make, issue, alter, forge, or counterfeit this certificate, or participate in any such actions, or otherwise violate provisions in the U.S. Grain Standards Act, the U.S. Warehouse Act, or related Federal laws is subject to criminal, civil, and administrative penalties. The conduct of all services and the licensing of personnel under the regulations governing such services shall be accomplished without discrimination as to race, color, religion, sex, national origin, age, or handicap.

According to the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information is 0580-0013. The time required to disclose this recordkeeping requirement is to average 39.097 hours per recordkeeper annually, including the time to retain such records, and to notify, disclose, and report to third parties such recordkeeping requirements.

▼M2

B. **Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0141, 09.0165, 09.0166, 09.0167, 09.0168 e 09.0169**

▼B

Modello per il certificato di Origine rilasciato dal Bangladesh

<table>
<tr><td>1. Speditore</td><td>CERTIFICATO DI ORIGINE
per le importazioni di prodotti agricoli nell'Unione europea

N. ORIGINALE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">2. Destinatario (opzionale)</td><td>3. AUTORITÀ EMITTENTE</td></tr>
<tr><td>4. Paese di origine BANGLADESH</td></tr>
<tr><td>NOTE

A. Il certificato deve essere compilato a macchina o con un procedimento meccanografico o affine.

B. L'originale del certificato deve essere depositato, insieme alla dichiarazione di immissione in libera pratica, presso l'ufficio doganale competente nell'Unione europea.</td><td>5. Osservazioni</td></tr>
<tr><td>6. Numero d'ordine - Marchi e numeri - Numero e natura dei colli - Designazione delle merci</td><td>7. Massa lorda e netta (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="2">8. SI CERTIFICA CHE LE MERCI DI CUI SOPRA SONO ORIGINARIE DEL PAESE INDICATO NELLA SEZIONE 4 E CHE LE DICITURE NELLA SEZIONE 5 SONO ESATTE

Data e luogo di emissione: Firma: Timbro dell'autorità emittente:</td></tr>
<tr><td colspan="2">9. SPAZIO RISERVATO ALLE AUTORITÀ DOGANALI DELL'UNIONE EUROPEA</td></tr>
</table>

▼B

C. **Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0025**

Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY **FRESH SWEET ORANGES 'HIGH QUALITY'**	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the above sweet oranges consist of oranges of similar varietal characteristics which are mature, firm, well-formed, fairly well-coloured, of fairly smooth texture and are free from decay, broken skins which are not healed, hard or dry skins, exanthema, growth cracks, bruises (except those incident to proper handling and packing), and are free from damage caused by dryness or mushy condition, split, rough, wide or protruding navels, creasing, scars, oil spots, scale, sunburn, dirt or other foreign material, disease, insects or damage caused by mechanical or other means, provided that not more than 15% of the fruit in any lot fails to meet these specifications and, included in this amount, not more than 5% shall be allowed for defects causing serious damage, and, included in this latter amount, not more than 0,5% may be affected by decay.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....
	(Signature) (Seal)

▼B

D. **Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0027**

Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY **FRESH MINNEOLA**	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the citrus described in this certificate are fresh citrus hybrid of the variety Minneola *(Citrus paradisi Macf. C.V. Duncan and Citrus reticulata blanco C.V. Dancy)*.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on ..... (Signature) (Seal)

▼B

E. **Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0033**

Modello per il certificato di autenticità

1 Exporter (Name, full address, country)	2 Number	00000
	CERTIFICATE OF AUTHENTICITY CONCENTRATED ORANGE JUICE	
3 Consignee (Name, full address, country)	4 Country of origin	5 Country of destination
6 Place and date of shipment — Means of transport	7 Supplementary details	

8 Marks and numbers — Number and kind of packages — DETAILED DESCRIPTION OF GOODS	9 Gross weight (kg)	10 Net weight (kg)

11 CERTIFICATION BY THE COMPETENT AUTHORITY

I hereby certify that the above frozen concentrated orange juice has a density of 1,229 g/cm³ or less and does not contain blood orange juice.

12 Competent authority (Name, full address, country)	At ....., on .....
	(Signature) (Seal)

▼B

F. **Contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0143**

Modello per il certificato di autenticità rilasciato dall'Argentina

<table>
<tr><td>1. Esportatore (nome e indirizzo):</td><td>2. Certificato n.:</td><td>ORIGINALE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Destinatario (nome e indirizzo):</td><td colspan="2">3. Autorità emittente:</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BOVINE
"hampes"</td></tr>
<tr><td>6. Mezzo di trasporto:</td></tr>
<tr><td>7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci:</td><td>8. Peso lordo (kg)</td><td>9. Peso netto (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Peso netto (in lettere):</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE
Il sottoscritto attesta che i pezzi detti "hampes" descritti nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati nell'articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 entro i limiti stabiliti nell'allegato I del medesimo regolamento e che sono originari dell'Argentina.

Luogo:

Data: …….
Firma e timbro (o emblema stampato)</td></tr>
</table>

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.

▼B

G. **Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2201, 09.2202 e 09.2203**

Modello per il certificato di autenticità

<table>
<tr><td>1. Esportatore (nome e indirizzo)</td><td>2. Certificato n.</td><td>ORIGINALE</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4. Destinatario (nome e indirizzo)</td><td colspan="2">3. Autorità emittente</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">5. CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ
CARNI BONVINE
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988</td></tr>
<tr><td>6. Mezzo di trasporto</td></tr>
<tr><td>7. Marchi, numeri, quantità e natura dei colli; designazione delle merci</td><td>8. Peso lordo (kg)</td><td>9. Peso netto (kg)</td></tr>
<tr><td colspan="3">10. Peso netto (in lettere)</td></tr>
<tr><td colspan="3">11. ATTESTATO DELL'AUTORITÀ EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che le carni bovine descritte nel presente certificato soddisfano i requisiti indicati a tergo.

Luogo: …….. Data: …….

Firma e timbro (o emblema stampato) ……</td></tr>
</table>

Compilare a macchina oppure a mano in stampatello.

▼B

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 13

— *in bulgaro*: Събрана специална такса върху износа на ориз

— *in spagnolo*: Derecho especial percibido a la exportación del arroz

— *in ceco*: Zvláštní poplatek vybraný při vývozu rýže

— *in danese*: Særafgift, der opkræves ved eksport af ris

— *in tedesco*: Bei der Ausfuhr von Reis erhobene Sonderabgabe

— *in estone*: Riisi ekspordi suhtes kohaldatav erimaks

— *in greco*: Ειδικός δασμός που εισπράττεται κατά την εξαγωγή ρυζιού

— *in inglese*: Special charge collected on export of rice

— *in francese*: Taxe spéciale perçue à l'exportation du riz

— *in croato*: Posebna pristojba naplaćena pri izvozu riže

— *in italiano*: Tassa speciale riscossa all'esportazione del riso

— *in lettone*: Īpašs maksājums, kuru iekasē par rīsu eksportu

— *in lituano*: Specialus mokestis, taikomas ryžių eksportui

— *in ungherese*: A rizs exportálásakor beszedett különleges díj

— *in maltese*: Taxxa speċjali miġbura mà l-esportazzjoni tar-ross

— *in neerlandese*: Bij uitvoer van de rijst geïnde bijzondere belasting

— *in polacco*: Specjalna opłata pobrana od eksportu ryżu

— *in portoghese*: Taxa especial cobrada à exportaçao de arroz

— *in rumeno*: Taxă specială percepută la exportul de orez

— *in slovacco*: Zvláštny poplatok inkasovaný pri vývoze ryže

— *in sloveno*: Posebna dajatev, pobrana na izvoz riža

— *in finlandese*: Riisin viennin yhteydessä perittävä erityismaksu

— *in svedese*: Särskild avgift som tas ut vid export av ris

E importo in valuta nazionale

▼B

ALLEGATO IV

Autorità competenti di cui all'articolo 15

Contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0025, 09.0027 e 09.0033

Autorità competenti

Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'Origine Paesi di Origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
1. **Para los 3 contingentes — For de 3 kontingenter — Für die 3 Kontingente — Για τις 3 ποσοστώσεις — For the 3 quotas — Pour les 3 contingents — Per i 3 contingenti — Voor de 3 contingenten — Para os 3 contingentes — Kolmelle kiintiölle — För de 3 kvoterna**	
Estados Unidos USA USA ΗΠΑ USA États-Unis d'Amérique Stati Uniti Verenigde Staten Estados Unidos da América Yhdysvallat Förenta staterna	United States Department of Agriculture-
Cuba Cuba Kuba Κούβα Cuba Cuba Cuba Cuba Cuba Kuuba Cuba	Ministère de l'agriculture
Argentina Argentina Argentinien Αργεντινή Argentina Argentine Argentina Argentinië Argentina Argentiina Argentina	Dirección Nacional de Producción y Comercialización de la Secretaría de Agriculrura, Ganadería y Pesca

▼B

Pais de origen Oprindelsesland Ursprungsland Χώρα καταγωγής Country of origin Pays d'Origine Paesi di Origine Land van oorsprong País de origem Alkuperämaa Ursprungsland	Autoridad competente Kompetent myndighed Zuständige Behörde Αρμόδια υπηρεσία Competent authority Autorité compétente Autorità competente Bevoegde autoriteit Autoridade competente Toimivaltainen viranomainen Behörig myndighet
Colombia Colombia Kolumbien Κολομβία Colombia Colombia	Corporación Colombia International
Colombie Colombia Colombia Kolumbia Colombia	

2. **Únicamente para los híbridos de agrios conocidos por el nombre de «Minneolas» — Ude lukkende til krydsninger af citrusfrugter, benævnt «Minneolas» — Nur für Kreuzungen von Zitrusfrüchten, bekannt unter dem Namen «Minneolas» — Μόνο για τα υβρίδια εσπεριδοειδών γνωστά με την ονομασία «Minneolas» — Only for citrus fruit known as «Minneolas» — Uniquement pour les hybrides d'agrumes connus sous le nom de «Minneolas» — Solo per ibridi d'agrumi conosciuti sotto il nome di «Minneolas» — Uitsluitend voor kruisingen van citrusvruchten die bekend staan als «minneolàs» — Somente para os citrinos híbridos con hecidos pelo nome de «Minneolas» — Ainoastaan Minneolas-sitrushedelmille — Endast for citrusfrukter benämnda «Minneolas»**

Israel Israel Israel Ισραήλ Israel Israel Israele Israël Israel Israel Israel	Ministry of Agriculture, Department of Plant Protection and Inspection
Chipre Cypern Zypern Κύπρος Cyprus Chypre Cipro Cyprus Chipre Kypros Cypern	Ministry of Commerce and Industry Produce Inspection Service